

**D.g.r. 27 febbraio 2017 - n. X/6278**

**Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art. 13, comma 7, l.r. 86/1983)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale»;
- la legge regionale 10 novembre 2015 n.38 «Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale» che modifica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 86/1983, attribuendo alla Giunta regionale il compito di deliberare i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali;
- la legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» che individua i Parchi Regionali quali soggetti di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di tutela e gestione cui riferirsi all'interno di una progressiva messa in rete e aggregazione, tra cui l'integrazione delle riserve naturali e dei monumenti naturali nel parco di riferimento;

Considerato che, all'articolo 13, comma 7, della citata l.r. 86/1983, è attribuita alla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere vincolante dell'ente gestore della riserva, la facoltà di autorizzare, in deroga al regime proprio della riserva e purché non possano essere diversamente localizzate, interventi di manutenzione e adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, stabilendo, altresì, le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2013 - n. X/990 «Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali (art. 18, comma 6-ter, l.r. 86/1983)»;

Rilevata la necessità di provvedere alla formulazione di criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, su modello di quanto disciplinato per i Parchi regionali;

Rilevata, inoltre, l'esigenza di elaborare, nell'ottica della semplificazione e della riduzione dei tempi istruttori, una «scheda informativa» che contiene, in sintesi, le informazioni relative alla richiesta di deroga;

Valutato il documento predisposto dalla competente unità organizzativa della direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile «Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art. 13, comma 7, l.r. 86/1983)»;

Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento;

Visto il risultato atteso del PRS 263 TER.9.5 Armonizzazione, aggiornamento e semplificazione normativa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante «Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (art. 13, comma 7, l.r. 86/1983)»;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

**CRITERI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL REGIME PROPRIO DELLE RISERVE NATURALI, PER LA MANUTENZIONE, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO, NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 7, L.R. 30 NOVEMBRE 1983, N.86.**

**1) Riferimento normativo: articolo 13, comma 7, legge regionale 86/83**

Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino e di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.

**2) Regime della deroga**

L'istituto della deroga costituisce lo strumento giuridico che, lasciando inalterati i divieti e i limiti individuati con la deliberazione istitutiva e le norme per la regolamentazione delle attività antropiche del piano della riserva, consente in via eccezionale l'effettuazione di un intervento non conforme alla disciplina della riserva naturale o dell'area di rispetto.

Secondo le disposizioni della legge regionale, si può derogare ai divieti e limiti individuati con la deliberazione istitutiva per l'area a riserva naturale e l'area di rispetto, fatti salvi i divieti di legge e nel rispetto delle direttive comunitarie, esclusivamente per opere di manutenzione, adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili.

È fatta salva l'applicazione di normative ambientali o paesaggistiche, e ogni altra normativa prevista per la realizzazione dell'opera.

**3) Eccezionalità della deroga**

Proprio per le caratteristiche eccezionali dell'istituto, la richiesta di deroga deve essere sorretta da una congrua e puntuale motivazione, finalizzata ad evidenziare la necessità assoluta di realizzare una determinata opera in difformità con gli obiettivi, i limiti e i divieti della riserva, basata su motivi di imprevedibilità, inevitabilità, improcrastinabilità.

Nella richiesta, pertanto, dovranno essere indicate in modo puntuale e dettagliato le ragioni che sottendono al ricorso alla deroga, nonché i motivi per cui l'intervento non può essere diversamente localizzato all'esterno dell'area protetta.

L'opera in deroga non dovrà, comunque, alterare nel complesso gli equilibri naturali, gli ambienti e la biodiversità della riserva e non potrà in alcun modo compromettere gli obiettivi di conservazione disposti dalla normativa vigente.

**4) Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione in deroga al regime proprio della riserva naturale**

I soggetti che realizzeranno l'opera devono presentare domanda di autorizzazione di deroga alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Unità organizzativa Parchi e Tutela della biodiversità, Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [ambiente@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it), su modulo unico predisposto come da fac-simile pubblicato sul sito della direzione, allegando la seguente documentazione su supporto informatico, che costituirà l'originale:

1. progetto definitivo dell'opera;
2. parere obbligatorio dell'Ente gestore della riserva naturale;
3. scheda informativa del progetto da eseguire, predisposta secondo il modello allegato A);
4. atti amministrativi da allegare alla scheda informativa, come da punto 2 della medesima;
5. espressione di valutazione di incidenza positiva, ove necessaria.

In assenza di sistemi informativi adeguati, la documentazione potrà essere trasmessa su supporto magnetico (CD-ROM o chiave USB).

La scheda informativa, in particolare, conterrà oltre alle informazioni sul soggetto che realizzerà l'opera, l'oggetto dell'intervento e la sua tipologia (manutenzione, adeguamento funzionale e tecnologico, opera di rilevante interesse pubblico), la sua localizzazione, la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'opera, l'elenco dei divieti e delle prescrizioni inerenti il regime specifico della riserva che precludono la realizzazione dell'opera, l'indicazione circostanziata della assoluta necessità motivata da imprevedibilità, inevitabilità e improcrastinabilità e dei motivi per cui l'intervento non può essere diversamente localizzato, le informazioni necessarie ad individuare e valutare gli effetti negativi, diretti e indiretti, che l'intervento può avere sull'ambiente, le misure per evitare o ridurre al minimo gli stessi, nonché le misure di mitigazione e compensazione.

Il parere della riserva dovrà essere reso dall'organo assembleare dell'Ente gestore della riserva o, nel caso di gestori non pubblici, dall'organo competente all'emissione di pareri.

Per maggiori informazioni consultare il sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), sezione Servizi e informazioni.

**5) Opere di ripristino e recupero ambientale**

Ai sensi dell'art. 13, comma 7 della l.r. 86/83, la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce anche le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili.

Spetta pertanto ai soggetti che realizzeranno l'opera fornire alla Riserva tutte le informazioni utili per valutare gli effetti diretti e indiretti dell'opera stessa sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico dell'area protetta.

La valutazione dell'opera sarà condotta sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali definitivi; tale valutazione è fina-

lizzata ad evitare che la realizzazione dell'intervento pregiudichi l'integrità delle valenze naturalistiche, nonché ad individuare le misure idonee per ripristinare e/o recuperare gli eventuali effetti negativi e fare in modo che, comunque, non si verifichino compromissioni. In particolare dette misure dovranno ridurre l'impatto dell'opera e permettere la conservazione o il ripristino di particolari elementi naturali e paesaggistici esistenti, quali biotopi, ecosistemi, habitat, elementi della rete ecologica regionale, SIC e ZPS, siepi, filari.

La concessione della deroga è comunque subordinata al mantenimento dei valori naturalistici caratteristici della riserva naturale e per i quali la stessa è stata istituita.

#### **6) Termini di conclusione del procedimento**

Il procedimento sarà concluso nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 1 febbraio 2012 - n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e in aderenza alle previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

— • —